

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 752)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1959
(V. Stampato n. 549)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(BO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 OTTOBRE 1959

**Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni
per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, avente valore di legge ordinaria, in virtù del quale venga attuata una orga-

nica revisione delle norme contenute nella parte I, Condizioni, delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, con l'osservanza dei criteri precisati nell'articolo seguente.

Le norme di cui al precedente comma saranno da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio.

Art. 2.

La revisione di cui all'articolo 1 deve rispondere:

a) alla necessità di rielaborare le predette norme in relazione alle contingenze economiche ed alle mutate esigenze del traffico;

b) alla opportunità di abbandonare i residui criteri collegati alla originaria posizione monopolistica del vettore ferroviario, e di instaurare un maggiore spirito di correttezza e di collaborazione con gli utenti;

c) all'orientamento di adeguare, per quanto possibile e senza derogare alle norme del diritto italiano, le condizioni di cui all'articolo 1 alla legislazione ferroviaria internazionale.